



Quesiti n. 1

E' stato chiesto:

1) Se in Premessa Punto 1 e ai Punti 4.4.3 e 5 correttamente si rimanda alla norma 16247, specificatamente deputata alla redazione di Diagnosi energetiche, perché nei requisiti del Capo progetto, Punto 1.3, è richiesto esclusivamente il titolo di EGE? Si richiede l'estensione anche ai possessori di certificazione 16247-2 (Diagnosi certificate Edifici).

2) Responsabile Impianti. Come titolo equipollente si può intendere anche quello di Perito Industriale?

3) Punto 1.4. Capacità tecnica e professionale. Il dato Ammontare del servizio deve essere obbligatoriamente riferito al singolo edificio? In diversi casi è difficile ripartire per edificio il compenso complessivo del servizio di diagnosi. Siccome sembra non essere requisito di ammissibilità il dato può essere omesso?

RISPOSTA

- 1) L'amministrazione richiede, in considerazione della complessità dell'incarico e per l'espletamento delle particolari e specifiche funzioni del Capo Progetto in aggiunta a quelle specifiche di Responsabile Diagnosi Energetiche (REDE), l'attestazione di una professionalità ulteriore e più ampia, che non può essere dimostrata e assolta con il semplice possesso della certificazione di "auditor energetico". Il riferimento alle Norme UNI 16247 pertinenti e applicabili è comunque da intendersi prescrittivo nei termini di realizzazione delle diagnosi energetiche, approccio metodologico e personale impiegato.*
- 2) No, l'equipollenza deve essere dimostrata rispetto ai titoli richiesti per la figura del Responsabile Impianti (laurea in architettura o ingegneria) ai sensi di Legge.*
- 3) Al punto 1.4 è indicato che, ai fini dell'attestazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale, è necessario dettagliare le informazioni richieste per ciascuna commessa eseguita. Laddove la commessa si intenda riferita all'effettuazione di servizi di diagnosi energetiche realizzati per più edifici e non sia possibile scindere l'importo complessivo per ciascun edificio, potrà essere fornita opportuna documentazione a comprova del valore economico dell'intera commessa con chiara indicazione e associazione dei relativi edifici sottoposti a diagnosi energetica, con indicazione per ciascun edificio/servizio di diagnosi energetica di tutte le ulteriori informazioni di dettaglio richieste nell'elenco di cui al punto 1.4.*

Quesito n. 2

E' stato chiesto se

il requisito delle diagnosi energetiche "su edifici pubblici e privati con una superficie utile complessiva lorda riscaldata non inferiore a 20.000 mq" è da intendersi come superficie totale di tutti gli edifici sottoposti a diagnosi o è necessario dimostrare di aver eseguito n. 20 diagnosi energetiche su edifici con superficie non inferiore a 20.000 mq ciascuno.

RISPOSTA

E' necessario dimostrare, ai sensi del punto 1.4, di aver effettuato almeno 20 diagnosi energetiche per una superficie complessiva utile non inferiore a 20.000 mq nei 5 anni precedenti la data di pubblicazione del bando, riferendo il computo totale delle superfici alle diagnosi complessivamente effettuate e non al singolo edificio.

Quesito n. 3

E' stato chiesto:

nella compilazione delle schede tecniche dei tre lotti il sistema segnala un errore nel campo "Dimensioni dell'edificio" perché non lo riconosce come un valore numerico e per questo non permette di procedere. Il campo, inoltre, non è modificabile. Si richiede, pertanto, come bisogna procedere.

RISPOSTA

Le schede sono solo da firmare digitalmente.

Quesito n. 4

E' stato chiesto:

Il vigente Codice dei Contratti individua, alla luce dell'art. 24 dello stesso Codice e del DM 17 giugno 2016, l'attività di audit e diagnosi energetica quale attività di progettazione; la garanzia provvisoria, ai sensi dell'art 93, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 non è quindi dovuta; l'attività, non può che essere affidata ai soli soggetti individuati all'art. 46.

RISPOSTA

Si confermano le previsioni della legge di gara in ordine alla garanzia provvisoria, dal momento che l'oggetto dell'affidamento è esclusivamente l'attività di diagnosi energetica, non espressamente riservata ai soggetti di cui all'art. 46 del d.lgs. 50/2016. Le attività di diagnosi possono essere svolte dalle Esco certificate UNI CEI 11352, in quanto il requisito di specifica professionalità è già accertato dal possesso della stessa certificazione UNI CEI 11352 (vedasi D.LGS 102/2014 art.8). Per le Società di ingegneria, il professionista redattore della diagnosi, deve essere certificato secondo la norma UNI CEI 11339 che non prevede l'obbligatorietà di iscrizione all'Albo in qualità di progettista.

Quesito n. 5

E' stato chiesto:

non vedo nella documentazione il disciplinare di gara. E' fornibile?

RISPOSTA

Il disciplinare di gara non è previsto in quanto trattasi di procedura che segue le regole del Mepa

Quesito n. 6

E' stato chiesto:

Quale documentazione è disponibile? esistono planimetrie in formato elettronico? ci sono moltissimi edifici di piccole dimensioni, si dispone dei consumi storici di dettaglio per tutti, divisi per immobile? tutti gli immobili sono accatastati?

RISPOSTA

La documentazione disponibile è indicata negli allegati tecnici così come la dimensione degli edifici. La ricostruzione dei consumi storici costituisce una parte delle attività richieste nel disciplinare tecnico. Per quanto concerne la disponibilità di planimetrie si rimanda al paragrafo 4 del medesimo disciplinare.

Quesito n. 7

E' stato chiesto:

Con riferimento al punto 1.3 del disciplinare tecnico, si richiede se è possibile in fase di offerta indicare i profili funzionali e non nominali del team dedicato garantendo comunque gli stessi in caso di aggiudicazione.

RISPOSTA

Il disciplinare prevede che "L'aggiudicatario dovrà mettere a disposizione, per l'esecuzione del servizio e per l'intera durata del contratto un "team dedicato" composto da almeno tre figure professionali aventi le seguenti caratteristiche minime (...). Considerato il ruolo di responsabilità delle suddette figure professionali, l'aggiudicatario s'impegna a garantire, per la durata del contratto, la continuità del rapporto con le risorse umane indicate in sede di gara. E' facoltà dell'aggiudicatario modificare le risorse umane dichiarate, a parità di requisiti minimi posseduti, soltanto nell'ipotesi di obiettive necessità opportunamente documentate e motivate, previa approvazione da parte della Stazione Appaltante".

Per quanto il team dedicato intervenga in fase di esecuzione del rapporto, la stazione appaltante ha espressamente richiesto l'identificazione nominativa già in sede di gara delle risorse professionali in questione, accordando tuttavia all'aggiudicatario la facoltà di sostituzione con altre risorse con pari requisiti minimi secondo le modalità specificate in disciplinare.



quesito n. 8

E' stato segnalato:

Non si visualizzano più i documenti di gara nell'apposita sezione.

RISPOSTA

La documentazione è visibile nella sezione "documenti richiesti ai partecipanti". In caso di problemi occorre contattare il MEPA.

Quesito n. 9: vedi quesito n. 2

RISPOSTA: vedi risposta a quesito n. 2

Quesito n. 10

E' stato chiesto

In caso di partecipazione in RTI:

- Se esiste una percentuale minima di attività che deve svolgere il mandatario (capogruppo) invitato a fare l'offerta;
- Se le altre imprese costituende la RTI devo essere iscritte al MEPA

RISPOSTA

- Il mandatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni in misura maggioritaria rispetto a quella dei singoli mandanti. Devono comunque essere indicate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici costituenti il raggruppamento.
- Sulla scorta delle istruzioni del "manuale d'uso" pubblicato sul sito www.acquistinretepa.it si rappresenta che in caso di partecipazione in forma di Raggruppamento/Associazione temporanea, la compilazione e sottoscrizione dell'all. III (dichiarazione sostitutiva del concorrente in merito ai requisiti di capacità tecnica) deve essere effettuata da parte di tutti gli operatori raggruppati o raggruppandi (art. 48 del Codice) e che "il sistema consentirà di allargare la composizione di un RTI/CONSORZIO anche alle imprese, comunque abilitate al MEPA, che non siano necessariamente abilitate alle specifiche categorie". Da ciò ne discende che tutti gli operatori raggruppati o raggruppandi dovrebbero essere iscritti al portale MEPA. Per ogni ulteriore ragguaglio operativo, si veda il "manuale d'uso" pubblicato sul sito www.acquistinretepa.it

Quesito n. 11

E' stato chiesto:

In riferimento alla RdO n. 1740483, e in particolare riguardo alla compilazione dell'Allegato 3 possono ritenersi valide le attività svolte (DE di primo livello) da parte di uno dei ns. tecnici presso alcune delle AMMINISTRAZIONI COMUNALI coinvolte nel progetto U.E.F.A.?

RISPOSTA

Le attività di diagnosi richieste nell'allegato 3, da dichiarare ai fini del riconoscimento dei requisiti di capacità tecnica, possono ritenersi valide anche se avvenute su una o più amministrazioni comunali coinvolte nel progetto U.E.F.A.

Quesito n. 12

E' stato chiesto:

Buonasera, con riferimento alla RdO in oggetto si chiede conferma dei termini di esecuzione: si ritiene che vi sia un errore formale nell'indicazione di 60 giorni per lotto, dato che ogni lotto comprende diverse decine di edifici, per cui il tempo a disposizione di ogni diagnosi sarebbe di poco più di un giorno, che non appare adeguato per diagnosi di II livello.

RISPOSTA

Si conferma l'indicazione di 60 giorni per lotto.